

Pubblicato il Decreto CIGS per casi di rilevante interesse strategico

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto n. 98189 del 29 dicembre 2016 sulla proroga della CIGS 2017 nelle imprese di rilevante interesse strategico con accordi governativi entro il 31.07.2015

.....

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato nuove indicazioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ovvero sulla proroga della CIGS 2017.

In particolare il decreto in oggetto riguarda i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del DLgs 148/2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510 del 1 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Ricordiamo che il Ministero, con la circolare n.3 del 13 febbraio 2017 ha evidenziato, per le imprese che hanno concluso e sottoscritto accordi governativi entro il 31.07.2015, la possibilità di richiedere la prosecuzione del trattamento di CIGS oltre i limiti stabiliti dal DLgs 148/2015 e secondo le modalità stabilite dal D.L. 98189 del 2016.

Qui di seguito Vi presentiamo in breve, il contenuto del decreto , integrato con quanto definito nella circolare ministeriale sopra riportata.

Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede:

- a) l'utilizzo di **trattamenti straordinari di integrazione salariale** oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del DLgs n. 148/2015
- b) oppure l'utilizzo del **contratto di solidarietà**,

possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal decreto stesso.

a) Per poter accedere all'ulteriore periodo di CIGS l'impresa deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

1. deve essere di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;
2. ha sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del DLgs 148/2015;
3. presenta le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
4. si impegna a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.

Verificati i requisiti di accesso alla proroga del trattamento di CIGS l'autorizzazione è subordinata alla sostenibilità finanziaria dell'intervento programmato.

Il trattamento di CIGS è autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori dell'indennità da parte dell'INPS. L'impresa dovrà versare un contributo addizionale del 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni o impiegato ad orario ridotto.

b) La reiterazione della riduzione dell'ammontare della contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 può essere concessa alle imprese che hanno stipulato entro il 31.07.2015 un accordo governativo con piano industriale che preveda l'uso del contratto di solidarietà e più precisamente che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. sono di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;
2. hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo del contratto di solidarietà;
3. in seguito alla sottoscrizione del contratto di solidarietà di cui alla lettera b), sono destinatarie di un provvedimento di concessione della riduzione dell'ammontare della contribuzione, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996.

Il proseguo di questa misura può essere richiesto riferito ad un periodo di solidarietà già concluso o ancora in corso al momento della domanda, che va presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D. L. 98189 (29.12.2016)

La riduzione è del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori coinvolti da una riduzione di orario superiore al 20%. La proroga della riduzione contributiva non può superare i 24 mesi complessivi riferiti all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.